

Articolo 639 del codice penale:

“Deturpamento ed imbrattamento di cosa altrui –

Chi deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro del centro storico (ipotesi aggiunta dall’art. 13, comma 2, legge 8 ottobre 1997, n. 352) è punito con la pena della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da 6 giorni a 30 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi (ai sensi dell’art. 52, comma 2, lett. a, d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274; anteriormente era prevista la reclusione sino a un anno o la multa sino a 1.032 euro). Si procede d’ufficio”.